

STATUTO “FDE CONSORTIUM”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO – DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E' costituito un consorzio con attività estera ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile denominato "FDE CONSORTIUM".
2. Il consorzio ha la sua sede a Mantova, in Viale Brigata Mantova, 3.
3. Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia o all'estero.

Art. 2 – Oggetto

1. Il Consorzio non ha fine di lucro. Esso si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organismo di servizio.
Il Consorzio ha come oggetto il servizio di trasporto merci per conto terzi esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese consorziate.
2. Il Consorzio ha inoltre come oggetto:
 - l'amministrazione e pagamento per i consorziati di pedaggi autostradali a riscossione differita;
 - la presentazione di richieste per usufruire di agevolazione a favore di autotrasportatori di qualsiasi genere, compreso l'eventuale incasso in nome e per conto dei consorziati;
 - l'effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali nel settore dei trasporti;
 - la conclusione di convenzioni con imprese che prestano servizi agli autotrasportatori;
 - la partecipazione a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguono obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti.
3. Per il raggiungimento e la realizzazione degli scopi menzionati nel comma precedente il Consorzio può agire sia in proprio, che in nome e per conto dei singoli consorziati.
4. Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, anche tramite affitto di azienda; potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; potrà prestare fidejussioni, avalli, ed altre garanzie a terzi, indipendentemente dall'attività che questi svolgono. Il tutto con esclusione delle attività riservate, previste dalle Leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e dal D.Lgv. n. 385/1993 e n. 416/96, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, nonché nel rispetto del divieto di cui all'art. 2361 C.C., ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto consortile.
5. Le condizioni e modalità di fruizione dei servizi consortili da parte dei Consorziati potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti predisposti dall'organo amministrativo.

Art. 3 – Durata

1. La durata del Consorzio è fissata dalla data di costituzione fino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata. Con il consenso dell'Assemblea straordinaria e negli altri casi espressamente previsti dalla Legge, il Consorzio potrà essere sciolto prima della scadenza del termine previsto.

TITOLO II

CONSORZIATI – REQUISITI – ESCLUSIONE

Art. 4 – Numero e requisiti

1. Il numero dei consorziati è illimitato, ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a cinque.
2. Possono essere assunti come membri solamente le imprese che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
 - imprese di autotrasporto iscritte all'Albo nazionale italiano delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298 oppure imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci;
 - imprese clienti della società "FDE".
3. Possono partecipare al Consorzio inoltre tutte le imprese che svolgono attività indirettamente o direttamente collegate con quella del trasporto di beni, la cui partecipazione al Consorzio è ritenuta utile dall'organo amministrativo. In particolare può partecipare anche la società "FDE" nonché le società con essa collegate.
4. Non possono, invece, essere consorziati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e, in ogni caso, coloro che si trovano in situazioni o che hanno interessi in contrasto con quelli del Consorzio.

Art. 5 - Ammissione nuovi consorziati

1. Coloro che desiderano diventare Consorziati sono tenuti a presentare una richiesta scritta al organo amministrativo. Nella domanda dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti o delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle integralmente. Inoltre:
 - a) Le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi residenti in Italia devono allegare un certificato dal quale risulta l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto terzi in base alla normativa vigente.
 - b) Le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi appartenenti ad altri Stati della Unione Europea invece devono allegare copia (autenticata) della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento CEE n. 881/92 o certificato rilasciato dalle competenti autorità dal quale risulta l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi.
2. Dopo aver accertato la sussistenza dei documenti menzionati nei precedenti commi a) e b), insieme all'esistenza di idonea garanzia bancaria, l'organo amministrativo decide sull'accoglimento delle domande, con

insindacabile giudizio, senza obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

3. Il nuovo consorzio ammesso è tenuto a versare il totale corrispondente alle quote sottoscritte, nonché l'importo dell'eventuale sovrapprezzo di esse stabilito nel rispetto di quanto precisato all'art. 16 del presente Statuto
4. Non adempiendo a tale obbligo entro il termine stabilito dall'organo di amministrazione, la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.

Art. 6 - Diritti ed obblighi dei consorziati

1. I consorziati sono obbligati:
 - ad osservare rigorosamente il presente Statuto, i rispettivi disciplinari, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento del proprio oggetto di cui al precedente art. 2, favorendo in ogni caso gli interessi del Consorzio;
 - al pagamento delle quote sottoscritte e dell'importo del sovrapprezzo di esse, nei termini stabiliti dal presente Statuto;
 - a fornire garanzie bancaria o assicurative a favore del Consorzio per usufruire dei servizi resi dallo stesso Consorzio, se ritenuto necessario dall'organo amministrativo del Consorzio;
 - al pagamento dei contributi consortili per la gestione del Consorzio di cui all'art. 19 del presente Statuto.
 - alla trasmissione all'organo amministrativo di tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile.
2. Ogni Consorzio con l'adesione da mandato al Consorzio affinché possa agire anche in nome e per conto del Consorzio al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. In particolare ogni Consorzio autorizza espressamente le società concessionarie che gestiscono i sistemi di pagamento differito di pedaggi autostradali tramite fatturazione ad effettuare le riduzioni spettanti sulle predette fatture intestate al Consorzio.

Art. 7 – Uscita del consorzio

1. La qualifica di consorzio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.
2. Gli eredi che continuano nell'attività dell'impresa subentrano nella qualifica di consorzio a condizione che permangano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio. In ogni caso il subingresso deve essere deliberato dall'organo amministrativo.

Art. 8 – Recesso del consorzio

1. Oltre i casi previsti dalla legge può recedere dal Consorzio il Consorzio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. In caso di recesso il consorzio è comunque obbligato alla rifusione in favore del Consorzio di tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento di ulteriori danni derivanti al Consorzio stesso.
3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo ed assume efficacia tre mesi dopo il ricevimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma del presente Statuto e della legge legittimano il recesso.

Art. 9 – Esclusione del consorzio

1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del consorzio che viene a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art. 4, comma 4, del presente Statuto.
2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il consorzio nei casi in cui è manifesta:
 - la mancata osservanza delle disposizioni statutarie, dell'eventuale regolamento e delle delibere dell'Assemblea e dell'organo amministrativo legalmente prese;
 - il mancato adempimento puntuale, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
 - la morosità nel pagamento delle quote sottoscritte tenendo presente che in questo caso il consorzio stesso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e, di conseguenza, l'esclusione potrà aver esecuzione solamente trascorsi due mesi dall'invito e sempreché continui a sussistere l'inadempienza;
 - la situazione di danno o di tentato danno a livello morale o materiale per il Consorzio.
3. Inoltre l'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorzio che abbia perduto anche uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili. Inoltre l'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del consorzio che abbia riportato, con sentenza passata in giudicato, una o più condanne per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni, ovvero per quei reati che - a discrezione dello stesso Consiglio di Amministrazione – sono particolarmente gravi tali da non consentire al consorzio la permanenza nella forma aggregativa.
4. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei consorziati, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 10 - Trasferimento delle quote

1. Il trasferimento delle quote, fatta eccezione per il caso di morte del consorzio, è consentito soltanto nel caso del trasferimento dell'intera azienda, previo consenso dell'organo amministrativo.

Art. 11 – Responsabilità

1. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi, ai sensi dell'art. 2615 Codice Civile, possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni

assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col patrimonio del Consorzio.

Art. 12 – Domicilio del consorzio

1. Il domicilio dei consorziati, per quanto riguarda i loro rapporti con il consorzio, è quello risultante dal libro soci.
2. La variazione di detto domicilio nel libro soci dovrà essere richiesta dai consorziati per iscritto.

Art. 13 – Comunicazioni al consorzio

1. Per le comunicazioni delle delibere assunte dall'organo amministrativo e riguardanti i consorziati si applicano le norme del Codice Civile.

Art. 14 – Liquidazione quota

1. In caso di recesso, esclusione o morte di un consorzio si applicano le disposizioni dell'art. 2609 Codice Civile.

TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE SOCIALI

Art. 15 – Patrimonio sociale

1. Il patrimonio è costituito :
 - a) dal fondo consortile che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna pari a 5 (cinque) Euro. Le quote consortili sono da versare all'atto della costituzione del Consorzio od alla successiva data di ammissione di nuovi consorziati;
 - b) dall'eventuale fondo costituito dal sovrapprezzo delle quote di cui al successivo art. 16 del presente Statuto;
 - c) da eventuali eccedenze di esercizio;
 - d) da tutti gli altri fondi e mezzi finanziari che pervengono a qualsiasi titolo al Consorzio.
2. L'attività del Consorzio è finanziata dai contributi dei consorziati, dagli eventuali contributi spettanti in forza di legge e che allo stesso perverranno (previo parere favorevole dell'organo amministrativo) a titolo di liberalità da istituzioni pubbliche e private e da enti, società e da privati nonché dai redditi derivanti dal patrimonio del consorzio e, ove esistano, dai redditi derivanti dalle proprie attività.
3. Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del patrimonio consortile.
4. Non possono essere distribuiti utili sotto qualsiasi forma.

Art. 16 - Riserva sovrapprezzo

1. Il nuovo consorzio ammesso, oltre all'importo delle quote sottoscritte, deve versare una somma a titolo di sovrapprezzo delle quote, se richiesta dall'organo amministrativo.

Art. 17 – Versamento quote

1. L'ammontare delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere interamente versato entro il termine fissato dall'organo amministrativo.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO – UTILI

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'organo amministrativo provvede alla fine di ogni esercizio entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio. Il bilancio consuntivo proposto, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo, deve essere depositato presso la sede del Consorzio a disposizione dei consorziati, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea alla cui approvazione sarà sottoposto.
3. La copia del bilancio consuntivo, redatta sotto forma di „situazione patrimoniale“ dovrà essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, ai sensi dell'art. 2615-bis del Codice Civile.

Art. 19 – Contributi consortili

1. Ciascun consorzio è tenuto a contribuire alle spese necessarie per l'organizzazione, l'amministrazione e lo svolgimento dell'attività del Consorzio secondo le modalità e per gli importi stabiliti dal presente statuto oppure dall'assemblea dei soci.
2. Nel regolamento interno possono essere stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze.

Art. 20 – Destinazione utili

1. Gli utili devono essere accantonati in bilancio in apposito fondo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto consorzio. Il consorzio non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai singoli soci.

TITOLO V ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – Organi sociali

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - l'Assemblea dei consorziati;
 - l'Organo amministrativo;
 - il Collegio dei Sindaci (se istituito dall'assemblea dei consorziati).

Art. 22 – Assemblée

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata:
 - per approvare il bilancio;
 - per nominare le cariche sociali;
 - per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.
3. Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero o il valore delle quote sottoscritte.
4. L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato del consorzio o sulla fusione con altri consorzi. Tutte le altre assemblee sono considerate ordinarie. Si precisa che l'ammissione o la decadenza di un socio non costituiscono a tale fine modificazioni dello statuto sociale.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 – Convocazione Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere effettuata dall'organo amministrativo mediante avviso di convocazione, da depositare presso la sede del Consorzio affinché i consorziati possano prenderne visione, da pubblicare su un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente luogo, data, ora ed ordine del giorno dell'adunanza.
2. Nello stesso avviso può essere anche indicata, la data dell'eventuale seconda convocazione (oppure in caso di assemblea straordinaria anche della terza), nel caso che la prima andasse deserta.
3. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in luogo facilmente raggiungibile con comuni mezzi meccanici.
4. L'Assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette, si deve considerare regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.
5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è sempre validamente costituita. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei consorziati. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei consorziati aventi diritto al voto. In terza convocazione anche l'assemblea straordinaria è validamente costituita indipendentemente dai consorziati presenti oppure rappresentati.

Art. 24 – Intervento e rappresentanza

1. Per l'intervento all'Assemblea valgono le disposizioni di legge.
2. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alla "FDE" per le assemblee convocate durante un periodo determinato dal consorziato nella delega, che non può avere termine oltre il 1° marzo del terzo anno solare successivo a quello di conferimento. In caso di mancata indicazione del periodo di validità della delega, questa si intende conferita fino a detto termine. E' sempre ammessa la revoca della delega.
3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

Art. 25 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei consorziati presenti.
2. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dei consorziati. In terza convocazione essa delibera con la maggioranza dei consorziati presenti.
3. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo oppure dall'amministratore unico. In caso di sua assenza il Presidente dell'Assemblea deve essere eletto dall'Assemblea stessa.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto all'intervento all'Assemblea nonché la nomina del segretario dell'Assemblea, il quale può essere anche una persona non consorziata.
5. Le delibere devono essere fatte constatare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta

dei consorziati, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio, se richiesto dalla legge.

6. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per votazione segreta quando ne faccia domanda un numero di consorziati che rappresenti un quinto dei consorziati presenti o rappresentati. Le elezioni delle cariche sociali dovranno farsi con scheda a scrutinio segreto, salvo diversa unanime decisione dell'Assemblea. Se avvengono votazioni a schede segrete l'Assemblea sceglie tra i presenti due scrutatori.

Art. 26 – Organo amministrativo

1. Il consorzio è amministrato da un amministratore unico oppure da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri eletti dall'Assemblea dei consorziati, di cui almeno uno (in caso di consiglio composto da due a tre membri) oppure almeno due (in caso di consiglio composto da quattro a cinque membri) - oppure l'amministratore unico - su indicazione della società "FDE". Gli amministratori possono essere anche non consorziati.
2. L'organo amministrativo dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con delibera approvata dal Collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. Qualora il Presidente del Consiglio di amministrazione ed eventualmente il Vicepresidente non sono nominati dall'Assemblea, vi provvederà il Consiglio stesso tra i propri membri nella prima riunione.
4. L'Assemblea può assegnare all'amministratore unico oppure ai consiglieri che svolgono particolari funzioni un compenso in base a parametri e criteri che riterrà più opportuni. Ai consiglieri spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 27 – Riunioni del Consiglio

1. L'organo amministrativo si riunisce nella sede del consorzio o altrove, purché in luogo facilmente raggiungibile con comuni mezzi meccanici, ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure in base ad apposita delibera, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri o un sindaco.
2. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e sindaco, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato tramite avviso anche per e-mail o telefax con preavviso di almeno due giorni.
3. Sono tuttavia valide le riunioni anche se non convocate nel modo di cui sopra, qualora vi siano presenti tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi. La parità di voti comporta il rigetto della proposta.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza il presidente sarà eletto dagli altri consiglieri.
6. Spetta al presidente della riunione nominare un segretario, anche non consigliere. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate mediante verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
7. Le riunioni dell'organo amministrativo si possono tenere anche in teleconferenza o videoconferenza purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Verificandosi questi requisiti, l'organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro del Consiglio.

Art. 28 – Poteri del Consiglio

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Il Consiglio avrà, pertanto, la facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuno per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.
2. Spetta in ogni caso all'organo amministrativo:
 - disporre l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati;
 - predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - provvedere all'ordinaria amministrazione del patrimonio del Consorzio;
 - deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati oppure sull'esclusione di consorziati ai sensi del presente statuto;
 - approvare i regolamenti interni;

- nominare, ove lo ritenga opportuno, un Direttore Generale oppure uno o più procuratori, anche non consorziato, stabilendo le attribuzioni e gli eventuali compensi;
 - determinare l'ammontare dei contributi annuali necessari per le spese di funzionamento del Consorzio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, salvo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno;
 - disporre sulla comunicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei consorziati inadempienti;
 - assumere il personale necessario al funzionamento del Consorzio.
3. L'organo amministrativo è autorizzato a delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art. 29 - Rappresentanza del Consorzio

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - ad un amministratore, nell'ambito dei poteri conferitigli ai sensi dell'art. 28.

Art. 30 - Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale, se istituito dall'Assemblea dei Consorziati, si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra non consorziati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente è nominato dall'assemblea.
2. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione del consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto economico e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.
3. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre effettuando i controlli previsti dalla legge.
4. Gli accertamenti eseguiti devono essere verbalizzati nell'apposito libro verbale. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.
5. I sindaci sono tenuti ad assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee.

Titolo VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie tra il Consorzio ed i consorziati, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori riguardanti l'esecuzione e l'interpretazione del presente statuto saranno affidate per la deliberazione alla Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova a norma del relativo Regolamento arbitrale, e precisamente alla decisione inappellabile di un Collegio arbitrale, composto di tre Arbitri, che deciderà secondo il procedimento arbitrale stabilito nel Regolamento e secondo equità.
2. Gli Arbitri saranno designati secondo le modalità previste nel predetto Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova.

Art. 32 – Scioglimento

1. Il contratto di consorzio si scioglie ai sensi dell'art. 2611 Codice Civile:
 - a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
 - b) per il conseguimento dell'oggetto sociale oppure per l'impossibilità di conseguirlo;
 - c) per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei consorziati;
 - d) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge.
2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza di cui all'art. 25, comma 2, del presente Statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 33 – Regolamento interno

1. Per meglio disciplinare il funzionamento della Consorzio, l'organo amministrativo potrà approvare uno o più regolamenti la cui osservanza, è obbligatoria per tutti i consorziati.

Art. 34 – Rinvio

1. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di consorzi nonché le legge vigenti in materia.
2. Foro competente è quello di Mantova.
3. In caso di divergenze di interpretazione relative al presente statuto tra la versione italiana e quella tedesca prevale il testo italiano.